

N. R.G. 3179/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Carla Romana Raineri	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Manuela Cortelloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3179/2022** promossa in grado d'appello

DA

██████████ rappresentato dalla procuratrice speciale **CONSERF SRLS**
(C.F. DPRMSM40P03L182F), elettivamente domiciliata in ██████████

██████████ presso lo studio dell'avv. COMBA FEDERICO, che la rappresenta e
difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

██████████ PLC (C.F. 1 ██████████),

██████████ PLC (C.F. ██████████),

entrambe elettivamente domiciliate in ██████████, 3 20121 MILANO
presso lo studio dell'avv. ██████████, che le rappresenta e difende come



da delega in atti, unitamente all'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

([REDACTED])

APPELLATE

Conclusioni

Per [REDACTED], rappresentato dalla procuratrice speciale Conserf Srlsl
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in parziale riforma della impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Milano,
in relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da
[REDACTED] in data 23.04.2009,
se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre
CTU nei termini indicati in via istruttoria nell'atto di citazione in appello,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO:
a) accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento è stato pattuito e/o
promesso un TEG usurario per effetto della inclusione delle spese di assicurazione ex
DPR 180/1950;
b) dichiarare la nullità della relativa clausola ex art. 1815 c.c.;
c) condannare [REDACTED] PLC e/o [REDACTED] PLC a rimborsare a
[REDACTED] tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in pendenza del
rapporto contrattuale, pari ad euro 9.084,41 (al netto delle somme già corrisposte da
[REDACTED]) -in subordine i soli interessi pari ad euro 4.243,90- o quella diversa maggiore
o minore somma accertata in corso di causa; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari
di causa.



Per [REDACTED] PLC e [REDACTED] PLC

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione e domanda, così

GIUDICARE

Nel merito:

1) Rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto nei confronti di [REDACTED] PLC in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che destituito di prova, per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa [REDACTED]) del 20 ottobre 2022;

In ogni caso:

2) Condannare Conserf Srls, non in proprio ma in qualità di procuratore del Sig. [REDACTED] all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24.4.2009 [REDACTED] stipulava con [REDACTED] del [REDACTED] S.p.A. un contratto di “*Mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione*” (doc. 3 appellante), con previsione di rimborso della somma mutuata mediante 120 rate mensili.

Il contratto prevedeva:

-capitale lordo mutuato: euro 35.400,00

-rata mensile euro 295,00

-commissioni, oneri e spese varie, per un “*capitale netto mutuato*” di euro 29.137,20.

Il mutuatario, conformemente a quanto previsto dalla clausola 4 delle Condizioni Generali del contratto di mutuo, aderiva ad una polizza collettiva, stipulata fra [REDACTED] e [REDACTED], intitolata “*Assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura del debito residuo relativo a finanziamenti concessi ai sensi della legge*



180/50 e successive modificazioni”, versando il premio di euro 1.982,40 (doc. 5 appellata).

Il contratto di mutuo veniva estinto anticipatamente in data 1.12.2013 (doc. 5 appellante).

Il giudizio di primo grado

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 6.7.2021 al Tribunale di Milano Conserf S.r.l.s., nella dichiarata qualità di “*rappresentante sostanziale del Sig. De [REDACTED]*”, agiva giudizialmente contro [REDACTED] PLC con sede in Milano, [REDACTED] 18, esponendo di aver sottoscritto un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto con “[REDACTED] SPA (ora [REDACTED] [REDACTED] PLC)”.

La parte ricorrente adiva il Tribunale per ottenere, previo accertamento dell’usurarietà degli interessi richiesti, il rimborso di quanto versato a titolo di interessi, commissioni e oneri e, in subordine, il rimborso dei costi *up front* e *recurring*, dovuto a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.

La parte ricorrente riteneva, infatti, che gli interessi richiesti dalla mutuante superassero la soglia dell’usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della polizza assicurativa per il rischio morte; sulla domanda subordinata, la parte ricorrente richiamava la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Con “*Comparsa di costituzione e risposta con intervento volontario*” si costituivano in giudizio con unica difesa:

- [REDACTED] PLC, con sede legale in [REDACTED] e sede secondaria in Italia
- [REDACTED] PLC, con sede legale in [REDACTED].



La convenuta ██████████ eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, sebbene la parte ricorrente non lo avesse chiarito, *“Il credito derivante dal Contratto veniva ceduto da ██████████ a ██████████”*, ma che tale credito non rientrava, per l’oggetto, fra quelli successivamente ceduti da ██████████ PLC (inglese) a ██████████, peraltro *“soltanto nel 2019, allorché il rapporto con il Sig. ██████████ risultava già estinto a partire dal 2013”*.

La terza intervenuta ██████████ PLC riteneva, invece, necessario intervenire volontariamente *“avendo il presente giudizio un effetto diretto e immediato sugli interessi della scrivente ██████████ PLC”*, posto che era evidente, come dedotto con le difese a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata ██████████ ██████████, che *“la titolarità delle posizioni giuridiche legate a tale portafoglio, ivi inclusa quella oggetto del presente procedimento, permanga in capo a ██████████ PLC”*.

Il Tribunale definiva il giudizio con Ordinanza depositata in data 20.10.2022, con la quale respingeva la domanda principale della parte ricorrente.

In sintesi, il Tribunale riteneva che il contratto stipulato dalla ricorrente non contenesse la pattuizione di interessi usurari, poiché il calcolo del TEG, ai fini della verifica di usurarietà, doveva essere effettuato senza tener conto dei costi della polizza assicurativa stipulata in adempimento di un obbligo di legge, secondo quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nel 2006 e applicabili *ratione temporis*.

Tali Istruzioni, secondo il Tribunale, seppure non vincolanti per il giudice, avrebbero *“dignità di norme tecniche secondarie autorizzate, in quanto espressamente previste e contemplate dalla disciplina legislativa in tema di usura”* e, posto che gli intermediari finanziari devono attenersi a tali Istruzioni nel comunicare i dati necessari per la rilevazione del TEGM, esigenze di omogeneità imporrebbero di verificare il TEG del singolo contratto tenendo conto di tali Istruzioni.

Il Tribunale riteneva, invece, fondata la domanda subordinata, sulla base dell’interpretazione della Corte di Giustizia della Direttiva in tema di rimborso al



consumatore dei costi per i casi di estinzione anticipata dei contratti, recepita nell'ordinamento interno.

Pur senza dichiarare espressamente il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED], il Tribunale condannava, quindi, “[REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 4.946,27 oltre interessi legali dall'1.12.2013 al saldo” (statuizione non oggetto di appello da parte di [REDACTED]).

Sulle spese di lite, il Tribunale così decideva:

“condanna [REDACTED] PLC corrispondere a [REDACTED] le spese di lite liquidate in € 1.300,00;

compensa le spese tra ricorrente e [REDACTED] PLC”.

Il giudizio di appello

L'Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da Conserf, sempre nella qualità di rappresentante sostanziale di [REDACTED], sulla base di un unico motivo, così rubricato:

Richiesta di riforma della ordinanza per erroneità nella parte in cui il Tribunale ha omissis di dichiarare la rilevanza ai fini usura delle spese di assicurazione ex dpr 180/1950, con conseguente omissis accertamento della intervenuta pattuizione e/o promessa di un Teg usurario attraverso la sottoscrizione del finanziamento in esame.

L'appellante, richiamando plurime decisioni di legittimità e di merito, ritiene la sentenza erronea, rilevando che “nella fattispecie in esame le spese di assicurazione ex DPR 180/1950: - sono obbligatorie - sono indicate in contratto - sono contestuali all'erogazione del finanziamento, in quanto versate dal consumatore in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'importo erogato - hanno una funzione remunerativa per il finanziatore, in quanto garantiscono il recupero del finanziamento erogato in presenza di eventi (es: morte, invalidità, perdita di impiego, ecc.) idonei a pregiudicare la vita del consumatore, la sua capacità lavorativa o il suo reddito -le stesse sono



rilevanti ai fini usura (anche sotto la vigenza delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006) e pertanto devono essere incluse nel calcolo del TEG da raffrontare con la soglia usura”.

Secondo l'appellante, il superamento della soglia antiusura, inoltre, “colpisce non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.

L'appellante chiede, pertanto, la riforma parziale dell'Ordinanza e la condanna di “██████████ and PLC e/o ██████████ PLC a rimborsare a ██████████ ██████████ tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari ad euro 9.084,41 (al netto delle somme già corrisposte da ██████████)”, dando atto di aver già ricevuto in esecuzione dell'Ordinanza impugnata la somma di euro 4.946,27.

Si sono costituite anche in appello con unica difesa ██████████ e ██████████ chiedendo la conferma dell'Ordinanza impugnata e ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ██████████.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che, come si è accennato, la decisione non risulta impugnata nella parte in cui, seppure implicitamente, il Tribunale, anche sulla base delle difese svolte dall'intervenuta ██████████), ha ritenuto destinataria della condanna al rimborso ██████████), respingendo la domanda nei confronti di ██████████



Si può, quindi, prendere in esame il motivo di appello volto ad ottenere la condanna di [REDACTED] al rimborso della maggior somma richiesta per l'asserita usurarietà del contratto, senza addentrarsi sulla questione della legittimazione passiva di [REDACTED], parte del giudizio che il Tribunale, seppure implicitamente, ha ritenuto di non condannare, con statuizione non impugnata con motivo specifico.

Nel merito ritiene la Corte che l'appello sia fondato.

Sulla questione di diritto sollevata con l'atto di appello, la Corte ritiene, infatti, di dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 508/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21 "*La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio ... in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile*"].

Come si è osservato nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio riguardante analoga domanda, "*La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti.*

Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata [...]

Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che [...] ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21).



Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha "evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi [...] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)" (Cass. 20247/23)".

Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 29501/23 e da Cass. 3545/24.

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, in punto di fatto, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna parte appellante aveva allegato, oltre alla contestualità fra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (documentalmente provata), specifiche circostanze relative agli importi versati, che la parte odierna appellata non aveva specificamente contestato, avendo incentrato la propria difesa sulla questione di diritto relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.



Deve, pertanto, ritenersi accertato (v. pag. 5 ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.) che:

- alla data di estinzione anticipata del contratto erano stati pagati interessi per euro 4.243,90,
- le commissioni complessivamente versate ammontavano ad euro 10.756,70 (comprensivi dei costi assicurativi),
- erano state restituite spese per euro 969,92.

Risulta provato documentalmente, oltre che pacifico, che alla data di stipulazione del contratto il tasso soglia per le operazioni di prestito con cessione del quinto oltre euro 5.000,00 era pari al 13,45% (v. doc. 7 appellante, da cui risulta che il TEGM era pari all'8,97%).

Il TEG indicato in contratto, e calcolato senza tener conto dei costi assicurativi, risultava pari al 12,95 % (v. doc. 3 appellante cit.), mentre il calcolo effettuato tenendo conto di tali costi, secondo quanto si è sopra detto, indica un TEG pari al 15,92% (v. doc. 15 appellante), superiore al tasso soglia.

Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata.

La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica, a differenza di quanto ritiene la parte appellata, l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria (v. anche Collegio di Coordinamento Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 *“una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel*



calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”).

L’Ordinanza appellata deve, pertanto, essere riformata e [REDACTED] condannata a restituire all’appellante la somma di euro 14.030,68 (v. conteggio alla pag. 5 del ricorso introduttivo cit.), da cui vanno detratti euro 4.946,27 già corrisposti in esecuzione dell’Ordinanza appellata.

Va rilevato che nelle conclusioni dell’atto di appello viene richiesta testualmente la condanna *“a rimborsare a [REDACTED] tutti gli oneri da quest’ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari ad Euro 9.084,41 (al netto delle somme già corrisposte da [REDACTED])”*, senza richiedere gli interessi su tali somme (le conclusioni in tali termini sono identiche nell’atto di appello e nella precisazione delle conclusioni).

In applicazione del principio della domanda (v. Cass. 36659/21 *“In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”*), non possono, pertanto, essere riconosciuti interessi sulla soma suindicata.

L’accoglimento dell’appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l’esito complessivo (v. Cass. 14916/20 *“Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”*).



Ritiene, pertanto, la Corte che, in considerazione del contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto oggetto del giudizio, le spese di entrambi i gradi possano essere interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'Ordinanza appellata, condanna [REDACTED] al pagamento in favore dell'appellante di euro 14.030,68, dando atto che sono stati già corrisposti euro 4.946,27, da imputare all'importo oggetto di condanna;
2. compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Milano il 23.5.2024

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Carla Romana Raineri

